



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.	Marco Giovanni Lualdi	Presidente
dott.ssa	Sabrina Passafiume	Giudice
dott.	Nicolò Grimaudo	Giudice est.

nel procedimento

R.G. N. 2820/2018

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento per risoluzione del concordato preventivo iscritto a numero di ruolo generale
R.G. 2820/2018

PROMOSSO DA

~~CONCORDATA PREVENTIVA~~, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura
dello Stato Distrettuale di Milano

NEI CONFRONTI DI

~~LA SOCIETA' S.P.A.~~ **IN CONCORDATO**
PREVENTIVO, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Carlo Ravarini.

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;

letta la relazione periodica del Liquidatore Giudiziale della società in concordato preventivo del 28
gennaio 2019;

Premesso in fatto che

- con ricorso del 6 maggio 2018, ~~LA SOCIETA' S.P.A.~~ ha chiesto dichiararsi la
risoluzione del concordato preventivo e la dichiarazione di fallimento, deducendo (i) il mancato
pagamento del proprio credito (pari ad euro 2.789.3901,08) entro il termine di esecuzione previsto
(17 maggio 2017, ossia 36 mesi dopo il deposito della proposta concordataria), (ii) la gravità



dell'inadempimento delle obbligazioni concordatarie anche in considerazione delle insufficienti prospettive di liquidazione dell'attivo concordatario;

- la resistente si è costituita eccependo: (i) la non imputabilità alla società del ritardo accumulato nell'esecuzione del piano concordatario; (ii) in ogni caso, l'inidoneità del mero dato temporale ad integrare il requisito del "grave inadempimento" prescritto dall'art. 186 l.f., considerato anzi che le prime fasi della liquidazione hanno consentito, per effetto di intese transattive, di ridurre il passivo concordatario e di incrementare l'attivo liquidabile;

- al procedimento in epigrafe sono stati riuniti i ricorsi iscritti ai n. 3096/2018 e 3145/2018, promossi da ~~ARUBAPEC S.P.A.~~ e da ~~ARUBAPEC S.P.A.~~, i quali

hanno successivamente rinunciato agli atti del giudizio;

- all'udienza del 2.10.2019 le parti hanno insistito nelle rispettive istanze;

ritenuto che

- preliminarmente, nessun rilievo assume il profilo dell'imputabilità dell'inadempimento in capo alla società in concordato, dovendo unicamente accertarsi la sussistenza di un inadempimento connotato da oggettiva gravità;

- la risoluzione del concordato preventivo con cessione dei beni ex art. 186 l.f. presuppone che esso sia venuto meno alla sua funzione, in quanto, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, le somme ricavabili dalla liquidazione si rivelino insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare, anche in minima parte, i creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati (cfr. Cass. n. 11885/2014 e Cass. n. 18738/2018);

- in tale ottica, non è quindi dirimente il mancato rispetto del termine previsto per l'esecuzione del piano, quante volte esso risulti comunque, in chiave prospettica, idoneo a trovare concreta attuazione;

- nel caso di specie, la documentazione in atti evidenzia, in primo luogo, che il ritardato inizio delle procedure di vendita degli immobili deriva dalla necessità di provvedere alla definizione di questioni preliminari (contenzioso e intese transattive), e dalla correzione *in itinere* delle modalità di liquidazione conseguente alla più efficace interpretazione dell'interesse di mercato per la specifica tipologia dei cespiti posti in vendita;

- ciò posto, la relazione periodica del Liquidatore Giudiziale al 31.12.2018 documenta invero un andamento positivo della liquidazione, dalla quale sono anzi derivati realizzi superiori rispetto ai valori indicati nel piano;

- è stato dunque eseguito un riparto parziale dell'importo complessivo di euro 1.172.703,29, a favore dei crediti in prededuzione e dei creditori privilegiati ex art. 2751-bis n. 1;



